



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



GIUDICI

Nella causa in sede di legittimità, iscritta al n. 136 del Ruolo Generale
dell'anno 2024 vertita

TRA



CONTRO



OGGETTO: ANNULLAMENTO:

- della Determinazione costitutiva n. 538 del 20 maggio 2024, recante all'oggetto: "pratica n. 9136 – Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Greola in territorio del comune di Livinallongo del Col di lana (BL). Provvedimento di archiviazione dell'istanza", comunicata alla Società ricorrente in pari data, nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento al predetto connesso per presupposizione e/o consequenzialità, con specifico riferimento alla comunicazione datata 30.12.2020, Prot. n. 557246 a firma del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto, recante all'oggetto "PUSTRI ENERGIA SRL – Centralina idroelettrica ad acqua fluente sul rio di Greola nel Comune di Livinallongo Col di Lana in Provincia di Belluno – Comune di localizzazione: Livinallongo del Col di Lana (BL) – Domanda di procedura di V.I.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, dell'art. 10 della L.R. n. 4/2016, della D.G.R. n. 1628/2015 e DGR n. 568/2018. Archiviazione istanza.

FATTO

1. In data 17.01.2013, da parte del Sig. Dellavedova Fabio, veniva presentata



alla Provincia di Belluno istanza (Prot. n. 3130) di rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Greola, nel territorio del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).

1.1. L'odierna ricorrente Pustri Energia s.r.l., a seguito di contratto di cessione di domanda di concessione, stipulato con il Sig. Dellavedova in data 12.04.2018, subentrava nel procedimento principiato da tale istanza concessoria, come formalizzato con Determinazione costituiva della Provincia di Belluno n. 1326 del 27.09.2018 e, in data 06.11.2018, presentava alla Regione Veneto istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (Prot. n. 448663).

1.2. Nell'ambito del procedimento VIA, la richiesta datata 11.01.2019 della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA di documentazione integrativa, inoltrata alla Società Pustri Energia, veniva dalla Società riscontrata con nota dell'08.02.2019 (assunta al protocollo regionale in data 11.02.2019 al n. 55965), con la quale s'inoltrava motivata richiesta di proroga di quindici mesi del termine di presentazione della documentazione integrativa.

1.3. La proroga, quindi, veniva concessa, come comunicato con nota Prot. n. 192383 del 16.05.2019 del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, risultando fissato il nuovo termine al 10.05.2020, prorogato poi, stante l'emergenza Covid, al 31.07.2020.

1.4. A seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formalizzata con nota della medesima Direzione Commissioni Valutazioni, Prot. n. 450018 del 22.10.2020, motivata in ragione del fatto che non era stata presentata la richiesta documentazione integrativa, la



Società Pustri Energia presentava le proprie motivate e fondate osservazioni, richiedendo la proroga di almeno 430 giorni per la presentazione di tale documentazione integrativa, assumendo che, a seguito delle gravissime conseguenze dannose prodotte dalla nota tempesta Vaia, scatenatasi a fine ottobre 2018, la superficie d'interesse risulta(va) ancora devastata dallo schianto del soprassuolo forestale, che aveva trascinato con sé servizi ed infrastrutture, e la zona non risulta(va) ancora bonificata e ripristinata. Altresì, non si poteva prescindere dalla debita considerazione della situazione venutasi a creare a causa dell'emergenza Covid di lì a poco susseguita nel 2020, che aveva bloccato il mondo proprio in coincidenza con il periodo di scadenza del termine del 10 maggio 2020, peraltro, non risultando di alcuna pratica ed effettiva utilità la mera proroga di due mesi al successivo 31 luglio 2020, proroga, peraltro, avvenuta ancora emergenza Covid persistendo.

1.5. Detta richiesta di proroga non veniva concessa e l'istanza di VIA veniva archiviata, come da comunicazione del Direttore della Direzione Ambiente della Regione in data 31.12.2020, Prot. n. 557246, evidenziandosi, tuttavia, che la Società proponente *“potrà ripresentare una nuova istanza di VIA quando saranno terminati i lavori di bonifica e sistemazione dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'opera”*.

1.6. In ragione e per la motivazione della precitata archiviazione dell'istanza VIA, la Provincia di Belluno, con il provvedimento intervenuto in data 20.05.2024, oggetto dell'odierno gravame, ha disposto e comunicato alla Società ricorrente l'archiviazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico.



2. Avverso tale provvedimento e il relativo atto presupposto, ovvero l'atto di archiviazione dell'istanza di VIA, la società ha proposto ricorso innanzi questo TSAP, affidato ai seguenti motivi di gravame, analizzati congiuntamente stante la loro connessione:

- 1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE ERRONEA ED INADEGUATA;
- 2) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA;
- 3) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, DI BUON ANDAMENTO E DI RAGIONEVOLEZZA;
- 4) VIOLAZIONE DELL'ART. 2, CO. 1 E DELL'ART.2, CO. 9-QUINQUIES DELLA L. n. 241/1990;
- 5) VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003 – ECCESSO DI POTERE;
- 6) VIOLAZIONE DELL'ART. 1, CO. 2-BIS DELLA L. N. 241/1990;
- 7) VIOLAZIONE DELL'ART. 1, DELL'ART. 1-BIS E DELL'ART. 2.BIS DELLA L. N. 241/1990.

3. Si sono costituite in resistenza la Regione Veneto e la Provincia di Belluno, eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto distinti profili e comunque instando nel merito per il suo rigetto.

4. Esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al G.D. e, in vista della trattazione della causa all'udienza collegiale, hanno provveduto al deposito di memorie conclusionali.

5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 10 settembre 2025.



DIRITTO

6. Viene in decisione l'impugnativa proposta dalla società in epigrafe indicata, subentrata all'istanza di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico presentata dal Sig. Dellavedova Fabio, avverso la Determinazione costitutiva n. 538 del 20 maggio 2024, adottata dalla Provincia di Belluno, con cui è stata disposta l'archiviazione dell'istanza, in ragione della circostanza che l'istanza di VIA era stata archiviata, come da comunicazione del Direttore della Direzione Ambiente della Regione in data 31.12.2020, Prot. n. 557246, del pari impugnata quale atto presupposto.

7. Può prescindersi dalle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla Provincia di Belluno e dalla Regione Veneto, fondate sull'irricevibilità dell'impugnazione dell'atto di archiviazione della VIA, atto immediatamente lesivo, rispetto alla quale l'archiviazione dell'istanza di concessione sarebbe atto consequenziale dovuto, nonché dalla disamina dell'eccezione di mancata specificità dei motivi di ricorso, applicando il principio della ragione più liquida, stante l'infondatezza del ricorso.

7.1. Infatti, se è vero che secondo la giurisprudenza l'esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), a tale principio può derogarsi nella ricorrenza di esigenze eccezionali di semplificazione, che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).

Ed invero il principio della ragione "più liquida", è corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5 cit,



nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni.

8. La ricorrente, pur avendo rubricato sette motivi di ricorso in realtà li ha trattati congiuntamente, avuto riguardo alla loro connessione, stigmatizzando l'operato dalla Provincia che ha disposto l'archiviazione del procedimento volto al rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico sul rilievo dell'improcedibilità dell'istanza, stante l'archiviazione del presupposto procedimento di VIA, evidenziando che non era stato reso alcun parere nell'ambito dell'anzidetto procedimento di VIA, per cui ricorreva, in tesi attorea, piuttosto un'ipotesi di arresto istruttorio dell'istanza di VIA, dovuto alla mancata concessione della proroga del termine per la produzione della documentazione integrativa, richiesta dalla Società ricorrente in ragione dell'accadimento di fatti ed eventi, in tesi assolutamente indipendenti sia dal comportamento che dalla volontà del proponente, i quali sarebbero ascrivibili a caso fortuito e a forza maggiore.

Pertanto, in tesi attorea, la disposta archiviazione sostanzierebbe un arresto istruttorio, che concretizzerebbe una sospensione e non una definizione istruttoria, così come emergente dallo stesso atto procedimentale della Direzione Regionale, che ammetteva la possibilità della successiva presentazione di istanza di VIA *“quando saranno terminati i lavori di bonifica e sistemazione dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'opera”*.

8.1. Peraltro, secondo la prospettazione attorea, altresì illegittimo sarebbe l'operato della Regione in relazione all'istanza di VIA - la quale s'inserirebbe in sede di istruzione nel procedimento unico di domanda di concessione d'uso di acqua pubblica - laddove, anziché, *sic et simpliciter*,



archiviare l'istanza, in ragione della mancata produzione documentale integrativa, aveva attivato l'art. 10-*bis* della L. n. 241/1990, disponendo poi l'archiviazione, la quale escluderebbe di per sé ogni valutazione del merito e dei presupposti dell'istanza.

Pertanto, la considerata ed ammessa (da parte della Regione) possibilità di successiva presentazione di istanza di VIA non poteva che inerire ed inserirsi nell'ambito del procedimento di domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica, che illegittimamente era stato archiviato dalla Provincia di Belluno.

8.2. Secondo la ricorrente intanto potrebbe ritenersi fondata la legittimità dell'archiviazione dell'istanza concessoria, in quanto, pur sussistendo tutti i presupposti per il rilascio - nella fattispecie all'esame non ancora verificati, essendo ancora in itinere la fase istruttoria, comprensiva della valutazione VIA - emerga, comunque, un non interesse e/o il venir meno dell'interesse del proponente.

8.3. Il provvedimento della Provincia di Belluno di archiviazione del procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica farebbe peraltro, secondo la prospettazione attorea, erroneamente leva sull'art. 2 della L. n. 241/1990, richiamandone il contenuto, con riferimento al dovere della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, trascurando di considerare che il medesimo provvedimento era giunto a quasi quattro anni di distanza da quello della Regione del 31.12.2020, e il rilascio in ritardo dei provvedimenti, seppur su istanza di parte, sarebbe violativo dell'art. 2, comma 9-*quinq*ues della L. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003.



8.4. La Provincia pertanto, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto improntare il proprio agire al rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, di cui all'art. 1, comma 2-*bis* della L. n. 241/1990, nonché, alla valutazione e contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, tra cui l'interesse della Società ricorrente, chiaramente manifestato nel chiedere una proroga istruttoria del procedimento, in relazione all'istanza di VIA, che era parte dell'istruzione del procedimento unico autorizzativo di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

Ciò, a maggior ragione, avendo la medesima Provincia provveduto a distanza di quasi quattro anni dall'esito dell'istanza VIA decretato dalla Regione, avendo mantenuto sospeso per così lungo tempo, oltre e contro ogni ragionevole termine, il procedimento unico di concessione, ingenerando e nutrendo l'affidamento del proponente in ordine al probabile esito positivo della domanda, essendo rimasta aperta, da parte della Regione, la possibilità di procedere con istanza di VIA, nell'ambito del medesimo procedimento pendente avanti alla Provincia, a bonifica e sistemazione dei luoghi avvenuta.

9. I motivi sono destituiti di fondamento, posto che l'archiviazione della VIA era atto dovuto in ragione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del d. lgs. n. 152/2006, come novellato dal d. lgs. n.104/2017, *ratione temporis* vigente, in forza del quale *“qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”*. Quest'ultimo obbligo, peraltro, è stato anche recepito dal



legislatore regionale del Veneto, laddove ha previsto, in forza della DGR n. 568/2018 allegato A, lett. C), punto 3, che *“qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l’istanza verrà archiviata a cura della struttura competente per la VIA”*.

9.1. Ciò in disparte dal rilievo che giammai avrebbe potuto rilasciarsi una nuova proroga per la presentazione della documentazione, essendo stata la stessa richiesta solo in data 30 ottobre 2020, quando era già scaduta, in data 31 luglio 2020, la precedente proroga, per cui non rileva la circostanza che la documentazione integrativa non sia stata presentata per caso fortuito o forza maggiore.

10. Pertanto, stante l’archiviazione del subprocedimento di VIA, correttamente la Provincia ha provveduto anche all’archiviazione del procedimento di rilascio della concessione, non avendo tra l’altro la parte presentato una nuova istanza di VIA, nonostante il decorso di circa quattro anni dall’archiviazione del subprocedimento, venendo a mancare il necessario atto presupposto, ovvero la VIA. Infatti, la DGRV n. 1628 del 19.11.2015 prevede che *“qualora un progetto è sottoposto a VIA i proponenti provvedono entro 90 giorni ad attivare la stessa procedura pena l’archiviazione dell’istanza”*

10.1. Né assume rilievo, stante la legittimità del provvedimento di archiviazione della VIA, la circostanza che il provvedimento provinciale sia intervenuto dopo quattro anni, non determinando la violazione del termine per provvedere, se non nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge, l’esaurimento del potere, e non potendo pertanto *ex se* determinare l’illegittimità del provvedimento, ma potendo semmai consentire al privato



di richiedere la conclusione del procedimento e l'attivazione dell'azione del silenzio, ipotesi questa peraltro non percorribile nell'ipotesi di specie, in mancanza della presentazione di una nuova istanza di VIA, corredata da tutta la necessaria documentazione.

10.2. Il consequenziale atto provinciale è pertanto del tutto legittimo.

10.3. La valutazione ambientale, essendo un atto obbligatorio *ex lege*, deve infatti essere espletata, pena l'improcedibilità e/o l'annullamento del successivo procedimento di rilascio della concessione di derivazione, come precisato al punto 4) dell'allegato A) della stessa DGRV n. 1628 del 19.11.2015. Pertanto, il provvedimento di archiviazione del sub procedimento di VIA non poteva che determinare l'archiviazione anche del procedimento principale di rilascio di concessione di derivazione d'acqua, essendo il secondo condizionato dalla presenza obbligatoria del primo.

10.4. Ciò in disparte dalla circostanza che l'atto della Provincia, oltre ad essere un atto vincolato, in ragione dell'intervenuta archiviazione del subprocedimento di VIA, era anche un atto opportuno non essendo ammissibile che, a causa della inerzia del proponente, che si era infatti protratta dal 31 luglio del 2020 (data di scadenza della proroga), permanesse indefinitamente un vincolo sul possibile eventuale utilizzo da parte di terzi della risorsa idrica, posto che, stante l'istanza di concessione presentata da Pustri Energia S.r.l., era rimasto precluso a terzi già a partire dal 07/04/2013, ossia 30 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza avvenuta in data 08/03/2013 sul B.U.R. della Regione Veneto n. 23, la possibilità di presentare analoga domanda per l'utilizzo del bene pubblico. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1955/1921, l'ammissione a



concorso con altre proposte di utilizzo delle medesime acque, chieste in concessione da altri soggetti, è limitato soltanto alle domande presentate entro il preciso termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul BUR.

Pertanto, si deve ritenere che la determina di archiviazione provinciale impugnata abbia correttamente operato un equo bilanciamento tra gli interessi di parte e quelli generali, volti all'utilizzo della risorsa idrica, quale risorsa pubblica.

10.5. Inammissibile per difetto di interesse è poi la censura riferita all'errata applicazione dell'art. 10 bis della l. 241/90, riferita all'archiviazione dell'istanza di VIA, posto che alcuna lesione può avere avuto la parte dall'attivazione di detto modulo procedimentale, volto ad istaurare il contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento conclusivo – sia pure non di merito - del procedimento attivato su istanza di parte.

10.6. Né è riscontrabile alcuna contraddittorietà nell'operato dell'Amministrazione posto che la possibilità per la parte di presentare una nuova istanza di VIA non poteva comportare un arresto procedimentale *sine die*, del procedimento principale, volto al rilascio della concessione di derivazione.

11. Né il ritardo della Provincia nell'adozione del provvedimento di archiviazione della concessione potrebbe avere determinato un legittimo affidamento in capo alla ricorrente in ordine alla possibilità di presentare *sine die* detta istanza, permanendo nelle more l'arresto del procedimento volto al rilascio della concessione di derivazione.

11.1. Ed invero l'art. 1 comma 2-bis della legge n. 241 del 1990 nel disporre che i "*rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati*



ai principi della collaborazione e della buona fede", ha positivizzato una regola generale delle relazioni giuridiche intersoggettive, che, in ambito pubblicistico, oltre a connotarsi per specifiche declinazioni, trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 comma 2 Cost.). A fronte del dovere di buona fede si pone l'affidamento sulla correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la quale - al pari di qualsivoglia soggetto giuridico - è tenuta ad agire nel rispetto delle regole. In tal senso, l'affidamento nella legittimità dei provvedimenti dell'amministrazione e più in generale sulla correttezza del suo operato è stato riconosciuto dalla risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato come situazione giuridica soggettiva tutelabile attraverso il rimedio del risarcimento del danno (cfr. Cons. Stato, A.P., n. 6/2005). Il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che: *"Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi"* (Cons. Stato, A.P. n. 21/2021).

11.2. Peraltro, occorre evidenziare da un lato, come il principio della buona fede, ai sensi del richiamato disposto normativo, abbia portata biunivoca, onerando anche la parte privata alla leale collaborazione, e per altro verso come, avendo riguardo anche alla matrice eurounitaria del principio del legittimo affidamento, lo stesso non possa ritenersi sussistente in ipotesi di



mera inerzia, richiedendo un'azione positiva in capo alla pubblica amministrazione.

11.3. Infatti, nell'ambito della giurisprudenza comunitaria e nazionale, il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico e fermo in ogni caso l'indennizzo della posizione acquisita. Naturalmente, affinché un affidamento sia legittimo è necessario un requisito oggettivo, che coincida con la necessità che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all'uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l'aspettativa del suo consolidamento, e un requisito soggettivo, che coincida con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (l'affidamento non è quindi legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa). Peraltro, dalla nozione comunitaria di affidamento deve distinguersi la nozione nazionale: quest'ultima, infatti, non costituisce una regola attizia volta a limitare il potere amministrativo di disconoscere i vantaggi riconosciuti con pregressi atti, ma è una regola comportamentale, iscrivibile nel generale canone di buona fede, volta a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate a essere deluse (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2024, n. 10091).

11.4. Nell'ipotesi di specie, a fronte del mero ritardo della Provincia nell'adozione del provvedimento di archiviazione dell'istanza di concessione, non venendo in rilievo un comportamento attivo, né un'inerzia qualificata, non poteva dirsi inverato alcun legittimo affidamento; né detto



legittimo affidamento poteva ricondursi, come innanzi precisato, alla circostanza che nel provvedimento di archiviazione della VIA si fosse dato atto della possibilità di ripresentazione della stessa, non potendosi configurare un arresto procedimentale *sine die*. Peraltro, in alcun modo la Regione avrebbe potuto ingenerare tale legittimo affidamento in relazione alla possibilità di sospensione del diverso procedimento, volto al rilascio della concessione di derivazione, facente capo alla Provincia.

12. Il ricorso va pertanto respinto.

13. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

14. Sussistono eccezionali e gravi ragioni avuto riguardo alle peculiarità della vicenda e all'assenza di precedenti specifici, per compensare le spese di lite



fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma, tenuta in data 10 settembre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Diana Caminiti

Dr. Antonio Pietro M. Lamorgese

